

DISCIPLINARE TECNICO

inerente criteri e parametri per l'individuazione della sussistenza del rapporto di connessione per la definizione delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura a norma di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento regionale n. 4/2018 in materia di Pescaturismo, ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse di cui alla Legge Regionale n. 22/2014

1. Sono attività connesse alla pesca professionale ed all'acquacoltura, purché non prevalenti, le attività di cui all'art. 14 del regolamento Regionale n. 4/2018, e in particolare:
 - a. la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

2. Sono, inoltre, attività connesse all'acquacoltura, purché non prevalenti, le attività di acquiturismo di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 4/2018 e in particolare:
 - a. attività di ospitalità;
 - b. attività ricreative;
 - c. attività di tipo didattico;
 - d. attività culturali;
 - e. attività di fornitura di beni e servizi;
 - f. attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell'acquacoltura;
 - g. attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali dell'acquacoltura e del settore ittico.

3. La connessione alla pesca e all'acquacoltura delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente disciplinare è determinata:
 - a. dall'utilizzo di prodotti provenienti dalla propria attività di pesca o acquacoltura;
 - b. dall'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico o di strutture di attrezzature o di risorse nella disponibilità dell'azienda normalmente impiegate dall'impresa ittica nell'attività di pesca e acquacoltura;
 - c. dall'effettuazione delle attività connesse da parte direttamente dell'imprenditore ittico;

4. La prevalenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 è valutata:
 - a. per quanto attiene i prodotti ittici, sulla base dell'utilizzo, nelle attività connesse, di quantitativi misurati in peso, provenienti per la maggior parte, dalla attività di pesca o di acquacoltura, anche nel caso in cui gli stessi siano lavorati da terzi;
 - b. per quanto attiene le attività, in relazione al tempo, quando il tempo impiegato nel lavoro necessario per l'esercizio dell'attività di pesca professionale o acquacoltura, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo dedicato all'esercizio delle attività connesse, con esclusione da tale computo dei periodi di fermo biologico e di fermo tecnico delle attività di pesca e dei periodi di fermo sanitario per le attività di acquacoltura.

5. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'esistenza delle suddette condizioni, nell'ambito della quale devono essere dichiarate le ore e le giornate di imbarco per i pescatori professionali, ovvero le ore impiegate nell'attività di acquacoltura per gli acquacoltori.